

## Decreto del Direttore

N. 362  
del 11.08.2025

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI (CRAS) DI CASTELSANTANGELO SUL NERA, AI SENSI DELL'ART. 50. C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B7B6E5AA80 - AGGIUDICAZIONE

### IL DIRETTORE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide, dal quale si rileva la necessità di procedere all'affidamento del servizio in oggetto;

RITENUTO pertanto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, emanare il presente atto;

#### VISTI:

- il D.M. del 03/02/1990;
- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- la L.394/91;
- il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.
- lo Statuto del Parco;
- la L. 180/2011;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTE le note n. 8225/2019, 8256/2019; 5340/2019;

DATO ATTO che il contratto di attuazione del servizio di collaborazione alla gestione del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Castelsantangelo sul Nera, rep. n. 1262 del 21/06/2024;

VISTO il Bilancio di previsione 2025, approvato con DCD n. 42 del 30/10/2024 e in particolare l'azione 1.1.8 con la previsione di una disponibilità economica di € 23.000,00;

CONSIDERATO che con decreto n. 335 del 22/07/2025 si è stabilito di affidare Servizio di collaborazione alla gestione del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Castelsantangelo sul Nera per 3 mensilità ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, all'Operatore Economico Aleotti Giovan Battista CF. LTTGNB95T03B474H di Ussita (MC);

VISTA la documentazione trasmessa all'OE con nota 6942 del 22/07/2025;

VISTA la documentazione che l'OE ha trasmesso al Parco, debitamente compilata e firmata, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7363 del 04/08/2025 da cui si evince che lo stesso OE è ausiliato dall'OE Dott.ssa Ferrari Monica di Ussita (MC) in qualità di medico veterinario;

DATO ATTO che la documentazione comprovante le dichiarazioni dei requisiti minimi del gruppo di lavoro sono disponibili agli atti dell'Ente;

PRESO ATTO dell'esito positivo delle verifiche effettuate dagli uffici relative al possesso dei requisiti generali e speciali auto-dichiarati dall'aggiudicatario nonché le verifiche presso il cancellario, da cui nulla risulta;

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 la fornitura del servizio in parola all'OE Aleotti Giovan Battista CF. LTTGNB95T03B474H di Ussita (MC) ausiliato dall'OE Dott.ssa Ferrari Monica di Ussita (MC) per un importo di € 4.500,00 (oltre ad IVA al 22%);

PRESO atto che la somma complessiva di € 5.490,00 (inclusa IVA al 22%) necessaria trova copertura finanziaria al capitolo 5330 del bilancio corrente come già impegnata con D.D. n. 335 del 22/07/2025;

ACCERTATA pertanto la regolarità e la legittimità delle fasi procedurali della presente procedura;

DATO ATTO infine che per la stipula del contratto di cui al servizio in parola:

- sussistono le motivazioni di esonero dalla imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- l'Ente, per l'affidabilità dell'OE e per l'entità e la durata del servizio non intende richiedere alcuna garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 del capitolato approvato con D.D. n. 335 del 22/07/2025;

VISTO lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio, di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO atto che il CIG è B7B6E5AA80;

#### DECRETA

- 1) Di prendere atto che in esecuzione del D.D. n. 335 del 22/07/2025 l'Operatore Economico Aleotti Giovan Battista CF. LTTGNB95T03B474H di Ussita (MC), ausiliato dall'OE Dott.ssa Ferrari Monica, ha trasmesso per accettazione dell'affidamento del Servizio di collaborazione alla gestione del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Castelsantangelo sul Nera per 3 mensilità trasmettendo appropriata documentazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7363 del 04/08/2025;
- 2) Di aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 la fornitura del servizio in parola all'OE Aleotti Giovan Battista CF. LTTGNB95T03B474H di Ussita (MC) per tre mensilità e per un importo di € 4.500,00 (oltre ad IVA al 22%);
- 3) Di approvare lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio, di cui all'allegato A) al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che la somma complessiva di € 5.490,00 (inclusa IVA al 22%) è disponibile al capitolo 5330 del bilancio corrente e come impegnata con D.D. n. 335 del 22/07/2025.

Si attesta altresì l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e s.m. e i.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Maria Laura Talamè)



## RAPPORTO ISTRUTTORIO

### PREMESSO CHE

- il Parco ha come finalità definita dalla legge n. 394/1991 e smi, quella di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese e, in particolare, la conservazione di specie animali e la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili;
- il Parco ha altresì il compito di gestire e conservare le specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e al D.P.R. n. 357/1997 e smi;
- il Comune di Castelsantangelo sul Nera, con progetto finanziato con fondi per il Parco di cui al Programma Triennale Aree Protette (PTAP), aveva provveduto alla realizzazione di un Museo-Centro visite e di un Centro Faunistico del Cervo;
- il suddetto Centro Faunistico è stato attivato nel 2006 e gestito nell'ambito dell'accordo di programma tra Comune e Parco sottoscritto in data 19/10/2005 anche in funzione del programma di reintroduzione del Cervo realizzato dal Parco;
- con D.P. n. 21 del 28/08/2009 il Centro Faunistico del Cervo è stato riconosciuto anche quale Centro per il primo soccorso, recupero, riabilitazione e ricovero della fauna selvatica rinvenuta ferita, debilitata o in difficoltà denominato Centro del Cervo e recupero degli animali selvatici (CRAS);
- dal 2011 sono stati realizzati interventi di adeguamento del CRAS – in particolare “biglietteria”, recinto per lupo, 12 voliere per il recupero di uccelli - ed è prevista, tra l'altro, la realizzazione di un Ambulatorio veterinario/aula didattica (D.D. n. 406 del 26/10/2017);
- in data 27/08/2013 è stato sottoscritto un accordo di programma tra il Parco e il Comune per la gestione del Centro del Cervo e Recupero degli Animali Selvatici, del Museo Centro visite e del Carnaio per rapaci, concordando successivamente alcune modifiche allo stesso accordo;
- il Centro Faunistico ha subito ingenti danni a seguito degli eventi sismici del 2016 per cui sono stati stanziati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione con apposita ordinanza n. 56/2018 i fondi per la messa in sicurezza e il ripristino delle recinzioni perimetrali ed interne;
- in data 21/02/2020 è stato stipulato l'accordo di comodato gratuito per la gestione del Centro del Cervo e Recupero degli Animali Selvatici tra il Comune di Castelsantangelo sul Nera e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, rep. n. 698/2020, approvato con D.C.D. n. 09 del 05/02/2019;
- in data 12/03/2024 è scaduto il contratto REP n. 1186 del 13/04/2023 del servizio di collaborazione alla gestione del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Castelsantangelo sul Nera 2023-2024;
- con D.D. n. 223 del 13/05/2024 è stato disposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, l'acquisizione del servizio di collaborazione alla gestione del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) – 2024-2025;
- con lo stesso D.D. è stato stabilito di avvalersi, per acquisizione del servizio di cui al punto precedente, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante trattativa diretta con l'Operatore Economico (OE) ivi iscritto: Aleotti Giovan Battista CF. LTTGNB95T03B474H di Ussita (MC);

VISTO inoltre il bilancio di previsione per l'esercizio 2025 e relativa relazione programmatica approvato con D.C.D n. 42 del 30/10/2024 e relative variazioni, segnatamente alla Azione 1.1.8 Gestione aree faunistiche e CRAS;

VALUTATA pertanto la necessità ed urgenza di affidare il servizio di collaborazione alla gestione del centro di recupero animali selvatici (CRAS) di Castelsantangelo sul Nera, per la durata del servizio sia di 3 mensilità in ragione del fatto che le attività in parola potrebbero, entro breve tempo, mutare in quanto le condizioni, le necessità e le esigenze del Parco nella gestione del Centro del Cervo-CRAS son in via di ridefinizione in ragione della consegna da parte del comune di nuove strutture e della liberazione di alcuni animali in esso ospitati;

CONSIDERATO che con decreto n. 335 del 22/07/2025 si è stabilito di affidare Servizio di collaborazione alla gestione del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Castelsantangelo sul Nera per 3 mensilità ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, all'Operatore Economico Aleotti Giovan Battista CF. LTTGNB95T03B474H di Ussita (MC);

VISTA la documentazione trasmessa all'OE con nota 6942 del 22/07/2025;

VISTA la documentazione che l'OE ha trasmesso al Parco, debitamente compilata e firmata, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7363 del 04/08/2025 da cui si evince che lo stesso OE è ausiliato dall'OE Dott.ssa Ferrari Monica di Ussita (MC) in qualità di medico veterinario;

DATO ATTO che la documentazione comprovante le dichiarazioni dei requisiti minimi del gruppo di lavoro sono disponibili agli atti dell'Ente;

PRESO ATTO dell'esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti generali e speciali auto-dichiarati dall'aggiudicatario, in parte già disponibili agli atti dell'Ente per precedenti affidamenti ed in parte acquisiti al sistema documentale Paleo al n. ID. 317349|07/08/2025|SEG\_S2;

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 la fornitura del servizio in parola all'OE Aleotti Giovan Battista CF. LTTGNB95T03B474H di Ussita (MC) ausiliato dall'OE Dott.ssa Ferrari Monica di Ussita (MC) per un importo di € 4.500,00 (oltre ad IVA al 22%);

PRESO atto che la somma complessiva di € 5.490,00 (inclusa IVA al 22%) necessaria trova copertura finanziaria al capitolo 5330 del bilancio corrente come già impegnata con D.D. n. 335 del 22/07/2025;

ACCERTATA pertanto la regolarità e la legittimità delle fasi procedurali della presente procedura;

DATO ATTO infine che per la stipula del contratto di cui al servizio in parola:

- sussistono le motivazioni di esonero dalla imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- l'Ente, per l'affidabilità dell'OE e per l'entità e la durata del servizio non intende richiedere alcuna garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 del capitolato approvato con D.D. n. 335 del 22/07/2025;

VISTO lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio, di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO atto che il CIG è B7B6E5AA80;

ACCERTATO infine che il servizio in oggetto non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Ente può procedere all'acquisizione dello stesso senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

VISTI

- il D.M. del 03/02/1990;
- lo Statuto del Parco;
- La L. n. 394/1991 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.
- Il D. Lgs. 165/2001
- il Regolamento di contabilità del Parco, approvato con DCD n. 31/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

SI PROPONE

Di approvare la narrativa che precede e per l'effetto:

- Di prendere atto che in esecuzione del D.D. n. 335 del 22/07/2025 l'Operatore Economico Aleotti Giovan Battista CF. LTTGNB95T03B474H di Ussita (MC), ausiliato dall'OE Dott.ssa Ferrari Monica, ha trasmesso per accettazione dell'affidamento del Servizio di collaborazione alla gestione del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Castelsantangelo sul Nera per 3 mensilità trasmettendo appropriata documentazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7363 del 04/08/2025;

- Di aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 la fornitura del servizio in parola all'OE Aleotti Giovan Battista CF. LTTGNB95T03B474H di Ussita (MC) per tre mensilità e per un importo di € 4.500,00 (oltre ad IVA al 22%);
- Di approvare lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio, di cui all'allegato A) al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la somma complessiva di € 5.490,00 (inclusa IVA al 22%) è disponibile al capitolo 5330 del bilancio corrente e come impegnata con D.D. n. 335 del 22/07/2025.

I sottoscritti, in relazione al presente provvedimento, dichiarano, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Visso, 11 agosto 2025



Il Responsabile di progetto  
Dott. Morandi Federico



STAZIONE APPALTANTE: Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
Località il piano 62039 Visso (MC)  
[www.sibillini.net](http://www.sibillini.net), pec: [parco\\_sibillini@emarche.it](mailto:parco_sibillini@emarche.it).

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI (CRAS) DI CASTELSANTANGELO SUL NERA, AI SENSI DELL'ART. 50. C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B7B6E5AA80

Con la presente scrittura, valevole ad ogni effetto di legge, sottoscritta in modalità elettronica e mediante scambio di posta elettronica certificata, (in esecuzione al decreto del Direttore n. \_\_\_ del \_\_\_/08/2025),

TRA

Maria Laura Talamè, nata a \_\_\_\_\_, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

E

Aleotti Giovan Battista, Nato a \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di titolare della omonima azienda agricola C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA 01942730431.

#### **Art. 1. OGGETTO**

Contratto per il SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI (CRAS) DI CASTELSANTANGELO SUL NERA – CIG B7B6E5AA80.

#### **Art. 2. DURATA DEL SERVIZIO**

Il contratto avrà durata di 3 mensilità dalla data di stipula (si veda art. 8 del presente contratto), fatte salve eventuali variazioni, come previsto all'art. 5 della lettera di invito nonché art. 14 del capitolato d'onori approvati con D.D. 335/2025 che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

#### **Art. 3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Le tipologie, modalità di esecuzione del servizio e la relativa tempistica sono quelle descritte all'art. 2 del capitolato d'onori approvato con D.D. 335/2025 che seppur non materialmente allegato al presente documento ne fa parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 4 – GRUPPO DI LAVORO**

Il gruppo di lavoro è costituito come di seguito descritto:

- a) Veterinario: Dott.ssa Monica Ferrari, nata a \_\_\_\_\_ CF.
- b) Operatore faunistico/operaio: Aleotti Giovan Battista, Nato a \_\_\_\_\_ CF.

Eventuali sostituzioni ovvero l'inserimento di collaboratori possono avvenire secondo quanto specificato agli artt. 3 e 4 del capitolato d'onori già richiamato.

#### **Art. 5 - OBBLIGHI**

Sono a carico dell'O.E., intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed essa pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti del Parco, assumendosene ogni relativa alea:

- tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto della

convenzione nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per la prestazione degli stessi al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'O.E. è obbligato altresì:

- a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato sopra citato e negli eventuali allegati;
- a consentire al Parco, per quanto di sua competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente scrittura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Parco;
- a dare immediata comunicazione al Parco, per quanto di sua competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del servizio;
- a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dal Parco.

#### **Art. 6 CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo di affidamento pari a complessivi € 4.500,00 (IVA esclusa), per una somma complessiva di € 5.490,00 IVA ed ogni altro onere inclusi, si intende fisso e invariabile per l'intera durata del contratto.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 7 ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO E QUINTO D'OBBLIGO**

Il Parco si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni oggetto del presente capitolato e relativi allegati con l'obbligo da parte dell'O.E. aggiudicatario, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D.Lgs. 36/2023, ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Il Parco si riserva inoltre la possibilità, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, di proporre modifiche contrattuali in corso di esecuzione.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente paragrafo rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà dell'Amministrazione, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Affidatario.

#### **Art. 8 GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 del capitolato approvato con D.D. n. 335 del 22/07/2025, l'Ente non chiede alcuna garanzia provvisoria né, in ragione dell'elevato grado di fiducia dovuto a precedenti contratti con lo stesso O.E. nonché alla durata limitata nel tempo del servizio e del valore fissato dello stesso.

#### **Art. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo per la fornitura dei servizi di cui al presente affidamento avviene secondo le modalità già riportate all'art. 10 del Capitolato d'Oneri approvato con D.D. n. 335/2025 e già più volte richiamato quale parte integrante e sostanziale seppur non materialmente allegato al presente documento. In particolare, Il suddetto importo viene pagato dal Parco in unica soluzione, conseguenti alla presentazione di regolare fattura e previa relazione e rendicontazione delle prestazioni e dei servizi, secondo le linee guida predisposte dal Parco, sulle attività svolte nel periodo di riferimento e nel rispetto del relativo capitolato stabilito.

Il Parco provvede alla liquidazione di ciascuna rata entro 30 giorni dalla presentazione, da parte dell'O.E., di regolare fattura elettronica e delle relazioni e prodotti richiesti in sede di affidamento. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a rendere note tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nel soggetto autorizzato a riscuotere; in difetto di tale notificazione, anche se dette variazioni venissero pubblicate a norma di legge, il Parco è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

#### **Art. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DATI**

Ogni dato o prodotto fornito nell'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2 sono ad ogni effetto di proprietà esclusiva del Parco, che può utilizzarli direttamente o in collaborazione con l'O.E. per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche o divulgative.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri operatori,

consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Parco ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'O.E. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Parco.

L'operatore economico aggiudicatario può citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Art. 11 - RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA**

L'O.E. assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'O.E. assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Il Parco sarà obbligato a informare prontamente per iscritto l'Impresa affidataria delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'O.E. ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **Art. 12 - PENALI**

Nel caso in cui i servizi di cui al presente contratto per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme al capitolato il Parco, qualora ciò comporti un nocumento, si riserva di applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sulla prestazione del servizio rispetto alla tempistica stabilita dal capitolato d'onori. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione della penale sopradetta verranno contestati per iscritto all'Impresa affidataria, a mezzo di posta elettronica certificata

L'O.E. dovrà far pervenire al Parco entro sette giorni dal ricevimento della contestazione, sempre a mezzo di posta elettronica certificata, le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non possano a giudizio dell'Ente essere accolte, ovvero non vi sia stata risposta entro i termini prescritti saranno applicate le penali come sopra descritte e comunque secondo quanto già riportato all'art. 11 del capitolato d'oneri richiamato.

Nel caso di applicazione delle penali, il Parco provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture.

#### **Art. 13 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO**

Costituiscono causa di risoluzione del contratto tutte le circostanze riportate nell'art. 13 del Capitolato d'oneri già richiamato ed approvato con D.D. n. 335/2025, parte integrante del presente contratto seppur materialmente non allegato.

#### **Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'O.E. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso il Parco sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti, il seguente codice identificativo gara – CIG - B7B6E5AA80

#### **Art. 15 – SPESE DI CONTRATTO**

Per il presente contratto sussistono le motivazioni di esonero dalla imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Le spese per l'eventuale registrazione, e ogni altra accessoria, inerenti la presente procedura, sono a totale carico dell'O.E.

#### **Art. 16 – FORO COMPETENTE**

Per ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione del presente contratto è competente esclusivamente il foro di Macerata.

#### **Art. 17 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non contemplato dal presente contratto, nel capitolato d'oneri e nell'avviso, si fa rinvio alle Leggi e ai regolamenti in vigore.


#### **Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI**

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dall'O.E. invitato sono trattati dal Parco esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per la stipula e gestione dei contratti.
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura negoziata, l'O.E. è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura medesima.
- I dati raccolti possono essere comunicati:
  - al personale dipendente dell'Amministrazione, al responsabile del procedimento e a tutti coloro che per ragioni di servizio sono coinvolti del procedimento stesso;
  - a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento dell'Ente sul diritto di accesso;


- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di pubbliche forniture.

- titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco.
- Il Titolare del trattamento ha designato come Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 37, par. 6 del GDPR, l'Avv. Gabriele Borghi contattabile al seguente recapito PEC: [gabrie-le.borghi@ordineavvocatireggioemilia.it](mailto:gabrie-le.borghi@ordineavvocatireggioemilia.it).

Per l'O.E.  
Giovan Battista Aleotti



Per il Parco Il direttore  
Dott.ssa Maria Laura Talamè



Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo comprese le premesse e il Capitolato d'oneri in esso richiamato ed approvato con D.D. n. 335 del 22/07/2025 parte integrante e sostanziale del presente contratto seppur materialmente non allegato, e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sig. Dott. Giovan Battista Aleotti approva specificatamente mediante separata sottoscrizione gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dopo averli attentamente letti, esaminati ed avere inteso il loro contenuto.

Per l'O.E.  
Giovan Battista Aleotti

